

OPPORTUNITA' E STRUMENTI PER IL 'DOPO DI NOI'

Immagini di futuro ... il Dopo di noi

Incontri InFormativi

Fondazione Trustee- Parma

L'iniziativa è promossa dagli
Uffici di Piano dei Distretti di



Con la
collaborazione
di



'Immagini di futuro... il DOPO DI NOI'

INCONTRI INFOrmativi su

Dopo di Noi - Legge n. 112/2016
IL TRUST e altri strumenti di sostegno al Dopo di Noi

Gli incontri sono a cura della Fondazione Trustee

Distretto di **PARMA**

17 novembre, h.17
Coop.va La Bula
Str. Quarta 23, Parma

18 gennaio, h.17
Consorzio Solidarietà Sociale
Str. Cavagnari 3, Parma

(data a Colorno in corso di definizione)

Distretto di **FIDENZA**

9 novembre, h.15
Ospedale Vaio
V. D. E. Tincati 5, Fidenza
Corpo N - 1° piano - aula A

5 dicembre, h.17
Coop.va Il Giardino
V. Leopardi 3, Noceto

Distretto **SUD EST**

14 novembre, h.16,30
Centro Culturale
Via Cesare Battisti 20, Langhirano

28 novembre, h.16,30
Casa I Prati
Via San Prospero 13, Collecchio

Distretto **VALLI TARO e CENO**

24 novembre, h.15
Sala Consiglio
P.zza 11 Febbraio 7,
Borgo Val di Taro

5 dicembre, h.17
Coop.va Il Giardino
V. Leopardi 3, Noceto

Cosa è Fondazione Trustee

- Fondata il 25 novembre 2000
- Finalità fondamentale: la solidarietà e la mutualità sociale per uomini e donne con disabilità
- Formazione di un patrimonio mobiliare e immobiliare con le seguenti finalità:

Obiettivi

- > realizzare la domiciliarità assicurando che le persone abbiano l'assistenza socio sanitaria e i servizi di supporto adeguati
- > formulare ed attuare un progetto personalizzato che tenga presenti: salute, apprendimenti, socialità, affettività, lavoro, tempo libero, sviluppo della indipendenza personale

Linee operative

- > divenire il trustee (gestore e amministratore di beni) tramite contratto di Trust, avendo come consulenti commercialisti, notaio (per aspetti burocratici e amministrativi), operatori dell'area disabilità, genitori esperti, soggetti gestori di servizi per disabili (per definire e sostenere il progetto di vita)
- > promuovere e sostenere, anche tramite percorsi formativi, l'Amministrazione di sostegno (L.n.6/2004)

I Soggetti, soci fondatori di Fondazione trustee

- Consorzio Solidarietà sociale
- ANFFAS
- Associazione Traumi
- Cooperativa Dopo di noi
- Familiari

La legge 112/2016 e DM 26 novembre '16

- La legge si pone in una prospettiva di valore che privilegia
- Lo sviluppo di una domiciliarità di prossimità
- Abitazioni di accoglienza di piccole dimensioni a valenza familiare
- Sintonia con il sistema dei diritti dichiarati nella Convenzione ONU
- Persona con disabilità non come destinataria di assistenza
- Ma persona che, in ragione dei suoi bisogni, necessita di un progetto di vita (vedi anche progetto personalizzato, legge 328/2000)

- Sistema di riferimento per la conoscenza dei bisogni e lo sviluppo del progetto di vita > ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute) – superamento paradigma medico
- Funzionamento e disabilità come interazione complessa tra
 - > condizioni di salute della persona
 - > fattori ambientali e personali
- Aspetti dinamici di un modello bio-psico-sociale

La legge 112 del 2016

- Si compone di due parti:
- ISTITUZIONE DEL FONDO per l'assistenza alle persone con disabilità grave, per supportare il percorso di vita nel 'durante noi' nella prospettiva del 'dopo di noi'
- AGEVOLAZIONI FISCALI E TRIBUTARIE: polizze assicurative, TRUST, vincolo di destinazione, Fondi speciali di beni sottoposti a vincolo di destinazione

FONDO NAZIONALE

- Quota parte è assegnata alle Regioni e governata dai Distretti (UdP)
- Obiettivi del Fondo:
 - - sostenere programmi di deistituzionalizzazione -> supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi appartamento (accessibili, con tecnologie domotiche – CAAD – per favorire autonomia)
- Realizzare interventi di assistenza temporanea, extra familiare
- Sostenere interventi innovativi di residenzialità in soluzioni abitative di tipo familiare e co-housing (acquisto, affitto, tecnologie, auto aiuto)
- Sviluppare programmi di consapevolezza, sviluppo competenze, del tipo 'scuola di autonomia'

IL FONDO LOCALE

- Il Fondo nazionale può essere arricchito dal Contributo regionale, dagli Enti locali, dalle Fondazioni, dal 3° settore, in particolare dalle associazioni esperte in disabilità, dai familiari che si associano per incrementarlo

REQUISITI DI ACCESSO AL FONDO

- 1)- Condizione di gravità di cui alla legge 104/ '92 (art.3 c.3)
- 2)- Disabilità non dovuta al processo di invecchiamento o a patologie ad esso connesse
- 3)- Persone con disabilità prive di sostegno familiare in quanto:
 - > sono già assenti i genitori
 - > i genitori non sono in rado di fornire adeguato sostegno di cura
- 4)- In vista del venir meno del sostegno familiare (ad es. in quanto molto anziani e soggetti a processi di invecchiamento con diminuzione delle competenze e delle capacità di cura)

Costruire per tempo il dopo di noi

- Questo consente di aver cura precoce della persona nel ‘durante noi’ quando cioè i genitori sono ancora competenti e in grado di collaborare alla costruzione del Progetto di vita del/la figlio/a con disabilità grave
- Pre – requisito: rispettare la volontà della persona con disabilità e, se non è in grado di esprimerla, rispettare la volontà dei suoi familiari o di chi ne cura gli interessi (ad es. tutore o amministratore sostegno)

D.M. 23 nov.2016: modalità di accesso al Fondo

- > valutazione Multidimensionale a cura della Unità V.M. che faccia riferimento all'ICF con valutazione bio – psico – sociale, almeno su:
 - * cura della persona, gestione interventi terapeutici
 - * mobilità
 - * comunicazione e altre attività cognitive
 - * attività strumentali e relazionali della vita quotidiana

Progetto Personalizzato

- La valutazione è finalizzata al **Progetto personalizzato** che
- Individua Sostegni necessari: prestazioni sanitarie, sociali, socio sanitarie; sostegno nell'assumere decisioni, accompagnamento verso l'autonomia, soggiorni temporanei; soluzioni abitative con caratteristiche di abitazione, o gruppi appartamento, o soluzioni di co-housing che reproducano condizioni abitative e relazionali proprie della casa familiare
- Contiene il Budget di progetto quale insieme di tutte le risorse umane, economiche e strumentali da utilizzare in maniera flessibile, dinamica, integrata

Progetto Personalizzato

- In vista del venir meno del sostegno genitoriale, individua un percorso personalizzato di accompagnamento verso l'autonomia, con l'uscita dal nucleo familiare, anche sperimentandosi in soggiorni temporanei, come ad esempio Scuola di autonomia
- Assicurando la partecipazione della prs con disabilità, tenendo conto
 - * dei desideri
 - * delle aspettative
 - * delle preferenze
- Individua il Case manager, figura di riferimento e coordinamento

SOLUZIONI ALLOGGIATIVE FINANZIABILI

- Caratteristica di abitazione, g.a., co-housing con condizioni abitative e relazionali tipiche di casa familiare. Vincoli:
- A) > 5 prs con disabilità
- B) deroga regionale per 5+5 nello stesso condominio/struttura (di cui 1+1 posti di emergenza)
- C) spazi accessibili, mobili e suppellettili propri, spazi di riservatezza, camere singole, spazi di vita quotidiana per tempo libero
- D) fornite di tecnologie assistive, domotiche e per autonomia (CAAD)
- E) collocate in aree residenziali, oppure rurali di agricoltura sociale, che garantiscano continuità affettiva e relazionale

Beneficiari

- Persone con disabilità grave
- Prive del sostegno familiare che necessitano con maggiore urgenza degli interventi di sostegno
- Avendo considerazione delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa e ambientale, delle condizioni economiche della persona e della famiglia

PRIORITA'

- Persone con disabilità grave, senza ambedue i genitori, prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali
- Prs i cui genitori, in ragione dell'età o per disabilità, non sono più in grado di garantire sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa
- Prs inserite in strutture residenziali che non riproducono condizioni abitative e relazionali tipiche della casa familiare e che debbano beneficiare di processi di deistituzionalizzazione

TRUST nella Legge 112/2016

- Art. 6. Riguarda, oltre il Trust anche Fondi speciali e fondi con vincoli di destinazione.
- Deve riguardare persona con disabilità grave (art.3 c.3 l.104/92)
- Persegua come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza della prs con disabilità grave (tale finalità va espressa nell'atto costitutivo)

I soggetti del TRUST

- **Disponente**: colui che attiva il trust, ne stabilisce le risorse, il contenuto, il destinatario, specifica gli obblighi del trustee, il guardiano, la durata e la destinazione finale di quanto residuo
- **Fondo in trust**: Risorse e beni vincolati in trust nell'interesse della persona con disabilità grave, nel rispetto di un progetto personale
- **Trustee**: o fiduciario, il soggetto incaricato di gestire il trust nei modi e termini determinati dal disponente

I soggetti del TRUST

- **Beneficiari**: colui al quale sono destinate le risorse del trust. In questo ambito, la persona con disabilità grave in corso di sua vita;
- e il beneficiario del patrimonio e delle risorse residue, alla morte della persona disabile
- **Guardiano**: soggetto preposto al controllo delle obbligazioni previste nell'atto di trust a carico del trustee

CONDIZIONI per il TRUST

- **Atto pubblico**

- Indichi in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e loro ruoli; descriva caratteristiche, funzionalità e bisogni specifici della persona con disabilità;
- indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni, comprese le attività volte a ridurre rischio di istituzionalizzazione

Indichi gli obblighi del trustee, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere in suo favore e per salvaguardarne i diritti; indichi obblighi e modalità di rendicontazione da parte del trustee

CONDIZIONI per il trust

- Esclusivi beneficiari siano persone con disabilità grave
- I beni destinati al trust siano esclusivi per realizzazione finalità assistenziali del trust
- L'atto costitutivo individui il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto della istituzione del trust
- Stabilisca il termine della durata del trust nella data della morte del beneficiario
- Stabilisca la destinazione del patrimonio residuo

Benefici fiscali

- In caso di premorienza del destinatario del trust, i trasferimenti di beni e diritti a coloro che lo hanno istituito godono delle esenzioni dall'imposta sulle successioni (art.6) e le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa
- Esenzione dall'imposta di bollo degli atti connessi al trust
- Erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito effettuati a favore di trust per prs disabile beneficiano delle agevolazioni previste dalla legge, fino ad un limite elevato al 20% del reddito complessivo e limite di 100.000 euro